

Il Presidente della Regione, Augusto Rollandin, richiama la legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 concernente nuove disposizioni per l'organizzazione dei servizi antincendi della Regione autonoma Valle d'Aosta, ed in particolare l'articolo 20 nella parte in cui individua i servizi a pagamento erogati dal Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco mediante l'applicazione di tariffe da determinarsi periodicamente con apposito atto della Giunta regionale.

Richiama, inoltre, le deliberazioni della Giunta regionale n. 4852 del 20 dicembre 2000, n. 954 del 18 marzo 2002 e n. 3157 del 25 ottobre 2006, concernenti la determinazione delle tariffe, dei criteri e delle modalità di erogazione dei servizi a pagamento resi dal Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'art. 20 della L.R. 37/2009.

Evidenzia che, con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 2 marzo 2012, sono state aggiornate, sulla base degli indici ISTAT relativi al periodo Gennaio 2004-Dicembre 2010, le tariffe orarie relative all'impiego del personale per i servizi a pagamento resi dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Informa, altresì, che con il medesimo Decreto del Ministero dell'Interno 2 marzo 2012 di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono state aggiornate, sulla base degli indici ISTAT relativi al periodo Gennaio 2004-Dicembre 2010, anche le tariffe orarie relative all'impiego di automezzi e natanti per i servizi tecnici a pagamento resi dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Ravvisa, pertanto, l'opportunità di uniformare i servizi resi dal Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco ai servizi resi dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, mediante la rideterminazione e l'aggiornamento delle tariffe dei servizi a pagamento erogati dal Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco ai sensi del comma 4, dell'art. 20 della richiamata legge regionale 37/2009.

Riferisce che, al fine di garantire l'uniformità dei servizi resi, è opportuno confermare anche per il servizio antincendio della Valle d'Aosta le tariffe stabilite dallo Stato a mezzo del sopracitato Decreto del Ministero dell'Interno del 2 marzo 2012 e riportate nelle tabelle allegate al presente atto.

LA GIUNTA

- preso atto di quanto sopra riferito dal Presidente della Regione, Augusto Rollandin;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 635 in data 30 marzo 2012 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2012/2014, con attribuzione alle nuove strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2012, con decorrenza 1° aprile 2012 e di disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Comandante del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, sulla presente proposta di deliberazione;
- ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare, sulla base di quanto indicato in premessa, l'aggiornamento, a decorrere dal 16 aprile 2012, delle tariffe orarie relative ai servizi a pagamento resi dal Corpo valdostano dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 37/2009, a seguito di adeguamento ISTAT, e riportate nelle tabelle allegate, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire che, al fine di garantire la necessaria uniformità di procedure, nonché di trasparenza e speditezza dell'attività amministrativa, le diverse prestazioni a pagamento rese dal Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco siano erogate secondo i criteri e le modalità stabiliti dai DPR 151/2011, Decreto del Ministero dell'Interno del 4 maggio 1998 e Decreto del Ministero dell'Interno del 10 marzo 1998;
3. di stabilire che sono esenti dal pagamento le prestazioni richieste dall'Amministrazione regionale;
4. di stabilire che i corrispettivi relativi ai servizi a pagamento di cui al punto 1. vengano accertati ed introitati, per l'anno 2012, sul capitolo n. 9860 "Proventi derivanti dall'utilizzo di beni regionali o da servizi prestati dalla Regione" – sui seguenti dettagli:
 - dettaglio n. 8388 "Proventi derivanti da servizi a pagamento resi dai vigili VV.FF. art. 16 L.R. n. 7/99 – Prevenzione e vigilanza collegato alla richiesta 10208 (55%)";
 - dettaglio n. 10624 "Proventi derivanti da servizi a pagamento resi dai vigili VV.FF. art. 16 L.R. n. 7/99 – Formazione ed addestramento collegato alla richiesta 10208 (100%)";
 - dettaglio n. 10625 "Proventi derivanti da servizi a pagamento resi dai vigili VV.FF. art. 16 L.R. n. 7/99 – Servizi non urgenti",

della parte entrate del bilancio della Regione per il triennio 2012/2014 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi seguenti (obiettivi 14010052 e 12050052).

TABELLA 1

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORARIE PER L'IMPIEGO DEL PERSONALE DEL CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO PER I SERVIZI A PAGAMENTO PREVISTI DALL'ARTICOLO 20 DELLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2009, N. 37.

A) SERVIZI DI PREVENZIONE INCENDI

	Tariffa Oraria
Operatore Tecnico:	
➤ Esame progetto	€ 50,00
➤ Sopralluogo	€ 54,00

B) SERVIZI DI VIGILANZA E SERVIZI TECNICI NON DI SOCCORSO

	Tariffa Oraria
➤ Personale della carriera direttiva dell'area operativa	€ 33,00
➤ Personale della carriera di concetto dell'area operativa	€ 27,00
➤ Capi reparto e capi squadra	€ 25,00
➤ Vigili	€ 23,00

Avvertenze in relazione ai servizi di cui alla tabella 1, lettera b):

Se le prestazioni sono di durata inferiore ad un'ora, la tariffa è dovuta per un'ora intera; per le prestazioni di durata superiore ad un'ora le frazioni di tempo vengono calcolate per difetto fino ai trenta minuti e per eccesso se superiori ai trenta minuti.

In caso di attività fuori sede, la durata del servizio viene calcolata dall'uscita al rientro in sede di servizio.

TABELLA 2

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORARIE RELATIVE ALL'IMPIEGO DI AUTOMEZZI E NATANTI PER I SERVIZI TECNICI A PAGAMENTO RESI DAL CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO PREVISTI DALL'ARTICOLO 20 DELLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2009, N. 37, CON ESCLUSIONE DEI SERVIZI DI CUI ALLA TABELLA 1 – LETTERA A)

Descrizione	Tariffa Oraria
➤ Autovettura	€ 7,00
➤ Autofurgone e pulman (14 posti)	€ 10,00
➤ Autofurgone e pulman (20 posti)	€ 17,00
➤ Autopompa serbatoio tipo piccolo e autobotte	€ 55,00
➤ Autopompa serbatoio tipo grande	€ 80,00
➤ Autoscala da 30/37 m.	€ 145,00
➤ Autoscala da 50 m.	€ 203,00
➤ Autogru da 16/25 t.	€ 97,00
➤ Autogru da 30/40 t.	€ 131,00
➤ Anfibio	€ 168,00
➤ Mezzi movimento terra	€ 131,00
➤ Motopompa su carrello (compreso automezzo di traino)	€ 18,00

Avvertenze:

Nel caso di funzionamento di durata complessiva inferiore ad un'ora la tariffa è dovuta per un'intera ora.

Per il funzionamento di durata superiore ad un'ora, le frazioni di tempo vengono calcolate per difetto fino ai trenta minuti e per eccesso se superiori ai trenta minuti.